

# Giustizia militare

Autor(en): **Brivio, R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **48 (1976)**

Heft 1

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246350>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Giustizia militare

*Questa rubrica venne aperta un anno fa con la pubblicazione della STMC 23.8.1973 L. c. TD 9 B in materia di perentorietà del termine assegnato dal GG per la redazione definitiva di un ricorso in cassazione (art. 189 cpv 3 e 4 OGPPM).*

*La sentenza che viene proposta con questo numero riguarda invece il carattere perentorio di un altro termine, quello di 24 ore per proporre il ricorso in cassazione, definendo anche i requisiti necessari per la dichiarazione di ricorso.*

*E' bene che si sappia, pertanto, che è solo salvando il primo termine che il GG fisserà al ricorrente quello di 10 giorni per la redazione del gravame (N.d.R)*

\* \* \*

*Art. 189 cpv 2 OGPPM: dichiarazione di ricorso:*

- requisiti di forma;
- osservanza del termine di 24 ore per proporre il ricorso.

*Dai fatti*

A) Con sentenza del 30.5.1974 il trib div 2 ha riconosciuto K colpevole di rifiuto di servizio (art. 81, no 1, cpv 1 CPM), condannandolo a tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di anni due e al pagamento delle spese di procedura.

B) Dopo l'intimazione orale del dispositivo in udienza pubblica il GG informò le parti della possibilità di ricorso per cassazione da annunciarsi nel termine di ventiquattro ore scadente, in quel caso, il venerdì 31.5.1974 alle ore 12.45.

Quello stesso giorno, alle ore 14.00, la cancelleria del trib div 2 ricevette un avviso telefonico di ricorso da parte del difensore di K. Quest'ultimo confermò la propria dichiarazione verbale di ricorso con lettera il cui timbro postale recava la data 31.5.1974, ore 15. Spiega, in quello scritto, d'aver vanamente tentato di mettersi in comunicazione telefonica con la cancelleria tra le 12.15 e le 12.30.

Nel termine di 10 giorni che gli venne impartito in applicazione dell'art. 189 cpv 3 OGPPM il difensore depose il memoriale ricorsuale. Postulò il proscioglimento di K da ogni accusa.

C) .....

*Dai motivi*

1) A' sensi dell'art. 189 cpv 2 OGPPM il ricorso deve essere annunciato, entro 24 ore dopo la pubblicazione della sentenza, al segretario, il quale ne rende avvertito il GG.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la validità della dichiarazione di ricorso non è sottoposta ad alcuna esigenza di forma, potendosi annunciare il ricorso verbalmente di persona o al telefono, oppure tramite lettera semplice o per telegramma consegnati ad un ufficio postale svizzero o straniero, prima della scadenza del termine legale (si veda STMC vol 3 No 35; vol 3, No 51; vol 4 No 55; vol 1 No 30 e 41; commentario Haefliger, No 3 e 4 ad art. 189 OGPPM). Allo stesso modo, la giurisprudenza ammette la validità della dichiarazione di ricorso indirizzata in tempo utile non al segretario, come prescrive il testo dell'art. 189 cpv 2 OGPPM, bensì ad un altro ufficiale della giustizia militare aggregato al tribunale di divisione, alla cancelleria del tribunale o ancora ad un giudice che faceva parte della corte (si veda Haefliger, No 5 ad art. 189 OGPPM; STMC vol 3 No 46; vol 8 No 69; sentenza TMC del 23.8.73 in re M). Questa mancanza di formalismo tende a correggere gli inconvenienti risultanti alle parti a causa dalla brevità del termine, termine che, del resto, corre anche durante i sabati, le domeniche ed i giorni festivi (si veda sentenza TMC del 23.8.73 in re M. e le sentenze colà citate).

L'art. 189, cpv 2 OGPPM, così come interpretato dalla giurisprudenza del TMC, offre dunque al ricorrente una grande libertà d'azione sia per la scelta del mezzo di comunicazione, che per il modo con cui intende annunciare il proprio ricorso.

Questa facoltà accordata al ricorrente non lo dispensa, comunque, dal scegliere un mezzo idoneo a salvare il termine legale.

Orbene, è precisamente ciò che il difensore di K non ha fatto quando

ha voluto indirizzarsi telefonicamente alla cancelleria del tribunale ad un'ora durante la quale — e doveva saperlo — gli uffici sono comunemente chiusi. Se una causa più grave gli avesse impedito di fare la propria dichiarazione di ricorso il 31 maggio 1974 prima di mezzogiorno — cosa che del resto non adduce — avrebbe ancora potuto consegnare, anche per telefono, un telegramma od una lettera prima delle 12.45 o, al limite, telefonare al domicilio di un ufficiale della giustizia militare aggregato al Tribunale di divisione o al domicilio di un giudice.

Era quindi possibile, per lui, la scelta di un mezzo che gli avrebbe permesso il rispetto del termine legale.

E, abbondanzialmente, conosceva esattamente, poiché ne venne espressamente reso attento al momento della comunicazione verbale della sentenza, la data e l'ora con cui spirava quel termine; aveva quindi tempo a sufficienza per prendere le disposizioni del caso. Supponendo che abbia esitato sull'opportunità di impugnare la sentenza del tribunale di divisione, avrebbe potuto depositare, senza aspettare l'ultimo momento, un ricorso che avrebbe, poi, potuto in seguito ritirare.

La regola secondo cui il termine dell'art. 189, cpv 2 OGPPM corre anche durante i sabati, domeniche e giorni festivi (STMC del 23.8.1973 in re M) diverrebbe lettera morta se la semplice chiusura degli uffici avesse per effetto la sospensione di quel medesimo termine.

Visto quanto precede il ricorso è tardivo e quindi irricevibile. Non occorre, conseguentemente, entrare nel merito del medesimo.

*STMC del 28.11.1974 in re K. c Trib div 2  
Sentenza redatta in francese*

*I ten R. Brivio*